



**Normativa e giurisprudenza di interesse delle Giurisdizioni superiori, della CEDU e della CGUE a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione**

## Corte di Giustizia UE

(1)

Da nessuna disposizione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, emerge che quest'ultima debba essere interpretata nel senso che essa osta a norme di diritto nazionale, quale il combinato disposto degli articoli 115 e 206 del decreto legislativo n. 163/2006, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati dalla medesima direttiva, dal momento che quest'ultima non impone agli Stati membri alcun obbligo specifico di prevedere disposizioni che impongano all'ente aggiudicatore di concedere alla propria controparte contrattuale una revisione al rialzo del prezzo dopo l'aggiudicazione di un appalto.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IX, sentenza 19 aprile 2018, C-152/17, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.](#)

Nella causa C-152/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal [Consiglio di Stato con ordinanza 22 marzo 2017, n. 1297](#), relativa alle seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se sia conforme al diritto dell'Unione Europea (in particolare con gli articoli 3, co. 3, TUE, artt. 26, 56/58 e 101 TFUE, art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) ed alla Direttiva n. 17/2004 l'interpretazione del diritto interno che escluda la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la stessa Direttiva, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità;
- b) se la Direttiva n. 17/2004 (ove si ritenga che l'esclusione della revisione dei prezzi in tutti i contratti stipulati ed applicati nell'ambito dei cd. settori speciali discenda

direttamente da essa), sia conforme ai principi dell'Unione Europea (in particolare, agli articoli 3, co. 1 TUE, 26, 56/58 e 101 TFUE, art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), "per l'ingiustizia, la sproporzionatezza, l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e, pertanto, delle regole di un mercato efficiente".

*La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale, come quelle di cui al procedimento principale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.*

**Sulla ordinanza di rinvio pregiudiziale - [Cons. Stato, sez. IV, ord. 22 marzo 2017, n. 1297](#), Pres. Poli, Est. Forlenza - si segnala la [News in data 24 marzo 2017](#), a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

## Corte Costituzionale

(2)

Sono **manifestamente inammissibili** le sollevate questioni di legittimità costituzionale **sotto il profilo della inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di falsa dichiarazione.**

[Corte Cost., ordinanza 21 febbraio - 13 aprile 2018, n. 76, Pres. Lattanzi, Red. Modugno](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, l. prov. autonoma di Trento, 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), promosso dal [Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ordinanza del 27 marzo 2015](#), iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9, sollevate, in riferimento all'art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

*La disciplina del soccorso istruttorio, introdotta dall'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014 (e richiamata dall'art. 35 -ter della l. prov. Trento n. 26 del 1993), non intacca affatto il principio - pacifico in rapporto alla disciplina anteriore (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2015, n. 3882; Id., sez. VI, 2 luglio 2014, n. 3336) - di inapplicabilità dell'istituto nei casi di falsa dichiarazione. La nuova regolamentazione della materia mira, in effetti, a evitare - in termini più ampi che per il passato - l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali (comprehensive, oltre che dell'incompletezza e dell'irregolarità, anche della mancanza assoluta delle dichiarazioni prescritte), in ossequio a istanze "sostanzialistiche" volte a promuovere la massima partecipazione alle gare; anche in tale versione ampliata, il soccorso istruttorio non "copre", dunque, l'ipotesi - totalmente diversa - della dichiarazione mendace, idonea a fuorviare la stazione appaltante nell'individuazione e nella valutazione dei requisiti di ammissione.*

(3)

La **soluzione legislativa adottata dalla Regione Veneto**, nello **stabilire** in via generale - senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale - **le distanze minime** per la **collocazione degli impianti** non previste dalla disciplina statale, **non garantisce il rispetto dei principi fondamentali** e **non permette un'adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti**.

[Corte Cost., sentenza 21 febbraio - 5 aprile 2018, n. 69, Pres. Lattanzi, Red. Coraggio](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 111, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, della l. reg. Veneto, 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 7 marzo 2017 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017.

- 1) Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, commi 2 e 5, della l. reg. Veneto, 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);
- 2) dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, commi 3, 4, 7 e 8 della l. reg. Veneto n. 30 del 2016, promossa, nel complesso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e all'art. 3 Cost.;

- 3) riserva a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso.

*Il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (sentenze n. 13 del 2014 e 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo. È nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. In definitiva viene in tal modo garantito il rispetto del principio di legalità – anch'esso desumibile dall'art. 97 Cost. – in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione. Difatti, a chiusura del sistema, vi è la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale.*

(4)

La Corte Costituzionale dichiara la parziale illegittimità costituzionale della legge Regione Umbria n. 1/2015.

[Corte Cost., sentenza 23 gennaio - 5 aprile 2018, n. 68, Pres. Lattanzi, Red. Sciarra](#)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 7, comma 1, lettere b), d), g), m) e n); 8 (*recte*: comma 1, lettera b, e comma 3), 9, comma 4; 10, comma 1; 11, comma 1, lettera d); 13 (*recte*: commi 1, 4 e 5); 15, commi 1 e 5; 16, commi 4 e 5; 17; 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 19; 21; 28, comma 10; 32, comma 4; 49, comma 2, lettera a); 54, comma 4; 56, commi 3 e 14; 51, comma 6; 59, comma 3; 64, comma 1; 79, comma 3; 95, comma 4; 118, commi 1, lettere e) e i), 2, lettere e) e h), e 3, lettera e); 124; 140, commi 11 e 12; 141, comma 2; 142, comma 1; 147; 155; 151, commi 2 e 4; 154, commi 1 e 3; 206, comma 1; 215, commi 5 e 12; 243, comma 1; 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201 (*recte*: commi 3 e 4), 202 (*recte*: comma 1) e 208; 258; 264, commi 13, 14 e 16, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30

marzo-2 aprile 2015, depositato in cancelleria il 2 aprile 2015 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2015.

- 1) Dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, lettera e), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui non prevede che le «opere interne alle unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera g)», siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 147 e 155 e dell'art. 118, comma 2, lettera h), della citata legge reg. Umbria n. 1 del 2015, quest'ultimo nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 7, della legge della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate);

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4; 202, comma 1, e 208, della medesima legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 4 e 5; 17 e 19 della medesima legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 14, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3; dell'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n); dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3; dell'art. 9, comma 4; dell'art. 10, comma 1; dell'art. 11, comma 1, lettera d); dell'art. 15, commi 1 e 5; dell'art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; dell'art. 21; dell'art. 32, comma 4; dell'art. 49, comma 2, lettera a); dell'art. 51, comma 6; dell'art. 54, comma 4; dell'art. 59, comma 3; dell'art. 64, comma 1; dell'art. 79, comma 3; dell'art. 95, comma 4; dell'art. 118, comma 1, lettera i), comma 2, lettera e), e comma 3, lettera e); dell'art. 124; dell'art. 140, commi 11 e 12; dell'art. 141, comma 2; dell'art. 142, comma 1; dell'art. 151, commi 2 e 4; dell'art. 154, commi 1 e 3; dell'art. 215, commi 5 e 12; dell'art. 243, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

*Gli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, l. reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui assegnano ai Comuni – piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale – il compito di rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, si pongono in contrasto con il principio fondamentale posto dall'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001.*

*L'art. 59, comma 3, l. reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui consente la realizzazione, in assenza del piano attuativo, quando quest'ultimo sia obbligatorio, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, senza limitazioni, prevedendo che tali interventi possano «comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito dell'insediamento, purché la nuova destinazione d'uso risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale», si pone in contrasto con le previsioni di cui al citato art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, che costituiscono principi fondamentali della materia.*

*La 118, comma 1, lettera e), l. reg. Umbria n. 1 del 2015, laddove prescrive per le cosiddette opere interne un regime di edilizia totalmente libera, escludendo la CILA, contrasta con i principi fondamentali della materia fissati dal legislatore statale; infatti, come si precisato con riguardo agli interventi sottoposti a regime di edilizia libera, le Regioni non possono «differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a CIL e CILA» (sentenza n. 231 del 2016). L'«omogeneità funzionale della comunicazione preventiva [...] rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive – al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi – la natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio», in quanto volto a garantire l'interesse unitario ad un corretto uso del territorio (sentenza n. 231 del 2016).*

*Gli artt. 147, 155 e 118, comma 2, lettera h), della l. reg. Umbria n. 1 del 2015, laddove individuano tre categorie funzionali - che risultano dall'accorpamento di alcune di quelle individuate dal legislatore statale (sono accorpate nella medesima categoria funzionale dei "servizi" tutte le attività «a carattere socio-sanitario, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi*

*e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali»: art. 7, comma 1, lettera l) - e stabiliscono che il passaggio dall'una all'altra costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, contrastano con la normativa statale di principio, con conseguente incisione dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.*

*L'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), l. reg. Umbria n. 1 del 2015, in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4; 202, comma 1, e 208, della medesima legge regionale, introducendo categorie di interventi edilizi ignote alla legislazione statale ed escludendole dall'applicazione di norme improntate al principio fondamentale della vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, si pone in contrasto con i richiamati principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di «protezione civile» e di «governo del territorio».*

*Spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum» (sentenza n. 73 del 2017), ma che «esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale (sentenza n. 233 del 2015)» (sentenza n. 73 del 2017); deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2015, in quanto disciplinano una ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell'abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (in particolare con l'art. 36) e con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.*

*L'art. 264, comma 14, l. reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui autorizza gli interventi edilizi, riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, esistenti alla data del 30 giugno 2014 e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati alla stessa data, contrasta con l'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che disciplina l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, subordinandolo alla doppia conformità degli interventi realizzati con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda, in linea con la sua funzione, che è quella «di garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità» (sentenza n. 101 del 2013). Nel caso di specie, si configura un'ipotesi di condono edilizio, che ha «quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia (sentenza n. 50 del 2017)» (sentenza n. 232 del 2017), in contrasto con il principio fondamentale dell'accertamento di doppia conformità di cui al citato art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001*

*L'art. 264, comma 14, l. reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui qualifica la domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione d'acqua quale «autorizzazione annuale all'attingimento», consentendo così l'uso dell'acqua pubblica sotterranea dai pozzi, in assenza di un provvedimento di autorizzazione o concessione e quindi in assenza della verifica delle condizioni atte a consentirlo, «fino alla conclusione del procedimento di concessione senza obbligo di ulteriori formalità o istanze», invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale.*

## Corte di Cassazione – Sezioni Unite

(5)

L'autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali e, pertanto, avverso le decisioni degli organi interni non è ipotizzabile il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.

[Cass. Civile, S.U., ordinanza 11 aprile 2018, n. 8986, Pres. Mammone, Rel. Tria](#)

Regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, n. 25718/2014. Dichiara estinto il processo.

*Gli organi di autodichia - competenti a decidere sui ricorsi riguardanti i rapporti di lavoro dei dipendenti del Senato e del Segretariato generale della medesima Presidenza della Repubblica non possono essere configurati quali giudici speciali ex art. 102 Cost. e, pertanto, avverso le loro decisioni non è ipotizzabile il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost., risultando la sottrazione di tale controllo della giurisdizione comune, un riflesso dell'autonomia degli stessi organi costituzionali in cui gli organi dell'autodichia sono inseriti (Cfr. anche Corte Cost., 13 dicembre, 2017, n. 262).*

## Consiglio di Stato e C.G.A.

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale.**

(6)

All'Adunanza plenaria nuovamente la questione se l'erronea declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del ricorso comporta l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado

[C.g.a. 17 aprile 2018, n. 223 - Pres. Deodato, Est. Modica de Mohac](#)

Non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. [1119 del 22.5.2017](#), resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. Staccata di Catania, accoglie in parte l'appello, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e deferisce all'Adunanza Plenaria le questioni ivi indicate.

**Analogamente si segnalano, a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione, [Cons. Stato, sez. V, sentenza 10 aprile 2018, n. 2161](#) – Pres. Caringella, Est. Franconiero, oggetto della News in data [12 aprile 2018](#) e [Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2122](#) – Pres. (ff.) Forlenza, Est. Di Carlo, oggetto della News in data [11 aprile 2018](#).**

(7)

Interdittiva antimafia e vicinanza ad ambienti mafiosi.

[Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231 - Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Respinge l'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Crotone avente ad oggetto le informazioni ai sensi dell'art. 91, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(8)

Equivalenza terapeutica tra farmaci con principi attivi diversi e medicinali equivalenti con gli stessi principi attivi

[Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2229 – Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Respinge l'appello avverso la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 622 del 20 agosto 2015, che ha rigettato il ricorso proposto avverso la delibera della Giunta regionale delle Marche n. 974 del 7 agosto 2014, avente ad oggetto "*Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio*".

(9)

Non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per la durata del Piano economico finanziario diversa da quella prevista dalla *lex specialis* di gara

[Cons. St., sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214 – Pres. Severini, Est. Ravenna](#)

Respinge l'appello avverso la sentenza breve del [T.a.r. per il Veneto, sez. I, n. 519/2017](#), che ha disposto l'annullamento della aggiudicazione della procedura ristretta per la selezione di una ESCO ai fini dell'affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà della Provincia di Padova da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (ftt) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. 115 del 2008.

(10)

Abrogazione tacita, ad opera del nuovo Codice dei contratti pubblici, delle disposizioni incompatibili in materia di concessioni di servizi

[C.g.a. 12 aprile 2018, n. 217 - Pres. De Nictolis, Est. Barone](#)

Accoglie l'appello avverso la sentenza breve del [T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 67/2018](#), concernente l'affidamento in convenzione del servizio di rimozione veicoli sul territorio comunale e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio della causa al giudice di primo grado; dispone la rimessione in termini della parte ricorrente in primo grado ordinando il rinnovo della notificazione del ricorso di primo grado al Comune di Gela, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

(11)

Va riconosciuto l'errore scusabile se il ricorso è notificato ad un'Amministrazione, il cui indirizzo PEC non è inserito nei registri del Ministero della giustizia, all'indirizzo PEC tratto dall'elenco pubblico IPA

[C.g.a. 12 aprile 2018, n. 216 - Pres. De Nictolis, Est. Barone](#)

Accoglie l'appello avverso la sentenza breve del [T.a.r. per la Sicilia-Catania, n. 2806/2017](#), resa tra le parti, concernente l'annullamento del provvedimento d'aggiudicare definitivamente della procedura negoziata per l'acquisizione della segnaletica esterna ed interna di informazione, ed annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tar, disponendo la rimessione in termini della parte ed ordinando il rinnovo della notificazione del ricorso di primo grado all'ASP di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

## Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[Decreto MEF, 19 gennaio 2018, n. 31](#)

Recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato sulla G.U. 10 aprile 2018, n. 83.

Il D.M. in oggetto, che trova applicazione con riguardo alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 2), **entrerà in vigore il 25 aprile 2018.**